

Per trattamenti effettuati da un'autorità o un organismo pubblico

IL TITOLARE O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per trattamenti di dati sensibili o giudiziari su larga scala o la cui attività principale consista in trattamenti che richiedono su larga scala un monitoraggio sistematico e costante degli interessati (le persone a cui i dati si riferiscono)

NOMINANO
IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

lo comunicano al Garante e ne pubblicano i dati (per esempio, sul sito istituzionale dell'azienda o dell'amministrazione)

Il Dpo informa e fornisce consulenza alla struttura per cui opera sugli obblighi del regolamento e delle altre normative in materia di protezione dati, si preoccupa che vengano rispettate, coopera e fa da tramite con il Garante

IL DPO RISPONDE DIRETTAMENTE AL TITOLARE O AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ED È TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CHE ACQUISISCE IN VIRTÙ DEL MANDATO

Può essere designato un unico Dpo per più autorità od organismi pubblici e per uno stesso gruppo imprenditoriale, purché sia facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento

Il Dpo può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure può essere reclutato all'esterno con un contratto di servizio. Il Dpo può svolgere anche altri compiti, purché non generino un conflitto di interessi

Il titolare e il responsabile del trattamento devono coinvolgere il Dpo in tutte le questioni relative al trattamento dati, fornirgli le risorse necessarie per assolvere al suo compito e assicurargli la necessaria indipendenza nello svolgimento delle mansioni

Il Dpo non deve avere particolari certificazioni o titoli di studio, ma deve conoscere la normativa sulla protezione dati e avere esperienza operativa in materia